

# Whistleblowing Policy



Sede Legale in via Filodrammatici n. 10, Milano (MI), 20121

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 19/12/2023

# Indice

Premessa.....	3
1 - Scopo e campo di applicazione.....	4
2 - Destinatari.....	4
3 - Definizioni .....	5
3.1 Violazioni .....	5
3.2 Informazione sulle violazioni .....	5
3.3 Segnalazione .....	5
3.5 Segnalazione in “mala fede” .....	6
3.6 Segnalante e segnalato.....	7
3.7 Facilitatore.....	7
3.8 Ritorsione .....	7
3.9 Seguito.....	7
3.10 Riscontro .....	7
4 – Responsabilità .....	7
5 - I canali di segnalazione.....	8
6 - Riscontro alle segnalazioni .....	9
6.1 Verifica preliminare della Segnalazione.....	9
6.2 Indagine .....	10
6.3 Esito dell'indagine .....	10
7 - Misure di protezione previste .....	11
7.1 Protezione del segnalante .....	11
7.2 Diritti del Segnalato.....	13
8 - Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni .....	13

## Premessa

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023) recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Il nuovo Decreto *Whistleblowing*, che raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, è orientato, da un lato, a garantire la libertà di espressione e di informazione e, dall’altro, a rafforzare i principi di legalità e trasparenza all’interno degli Enti, in funzione della prevenzione dei reati.

Se tali tutele erano già statuite dalla precedente legge in materia, n. 179 del 2017, il D. Lgs. 24/2023 apporta degli ulteriori significativi impatti al perimetro di protezione dei segnalanti in ambito pubblico e privato.

Il nuovo Decreto è intervenuto modificando l’art. 6 del D. Lgs. 231/2001<sup>1</sup> prevedendo al comma 2-*bis* dello stesso che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo debbano garantire un sistema di segnalazione al fine di evidenziare comportamenti illegittimi, garantendo canali di segnalazione interni, nonché un regime di protezione del segnalante, volto a impedire condotte ritorsive e discriminatorie del datore di lavoro e a sanzionare le violazioni della regolamentazione in materia.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina riguardano: (i) la specificazione dell’ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, di quelli di diritto privato ed estensione del novero di questi ultimi; (ii) l’ampliamento del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protetti per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche; (iii) l’espansione dell’ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è; (iv) la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC)<sup>2</sup> nonché il canale della divulgazione pubblica (tramite stampa o social media)<sup>3</sup>; (v) l’indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale; (vi) la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi; (vii) i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica; (viii) le specifiche sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerte sia da

<sup>1</sup> Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha modificato il testo dell’art. 6 comma 2-bis D.lgs. n. 231/2001 e ha abrogato invece i commi 2-ter e 2-quater dell’art. 6 D.lgs. n. 231/2001, in precedenza disciplinati dalla Legge n. 179/2017.

<sup>2</sup> L’art. 7 del D. Lgs. 24/2023 stabilisce che la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

<sup>3</sup> L’art. 15 del D. Lgs. 24/2023 stabilisce la possibilità di tutelare coloro che segnalano attraverso “divulgazioni pubbliche”, purché vengano rispettate determinate condizioni di seguito indicate: a) la persona segnalante deve aver previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero deve aver effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini indicati dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; b) la persona segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) la persona segnalante deve aver fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficacia in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato motivo di ritenere che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti; (ix) l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e coinvolgimento a tal fine di Enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito; (x) la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In ottica di *compliance* alla normativa, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS (di seguito anche “**IEO**” o “**l'Istituto**”) ha adottato la presente *Policy* al fine di illustrare i canali utilizzabili per la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, nonché la tutela a cui hanno accesso coloro che segnalano l'accaduto.

La presente *Policy* mette a disposizione dei destinatari strumenti per effettuare le segnalazioni idonei a garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

### ***1 - Scopo e campo di applicazione***

Il presente documento (di seguito “**Policy**”) è volto a stabilire le procedure da osservare per l'invio, la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, cioè di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Istituto e che possono consistere in: (i) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 o del Codice Etico adottato dall'Istituto, delle procedure e/o norme che regolano i processi aziendali; (ii) illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs 24/2023<sup>4</sup> e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione; (iii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea; (iv) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; (v) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori summenzionati.

Le segnalazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

La presente *Policy* si applica a Istituto Europeo di Oncologia IRCCS.

### ***2 - Destinatari***

Destinatari della presente *Policy* (di seguito “Destinatari” e/o “Segnalanti”) sono:

- i lavoratori subordinati di IEO;

---

<sup>4</sup> In particolare si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della L. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 2 del D. Lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso IEO;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti (del settore pubblico o del settore privato) che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso IEO;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso IEO;
- i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso IEO;

Per tutti i suddetti soggetti la tutela del segnalante si applica anche: (i) quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### **3 - Definizioni**

#### *3.1 Violazioni*

Comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente e che consistono in illeciti, atti, comportamenti od omissioni tipizzati dall'articolo 2 del D. Lgs. 24/2023 e contemplati al paragrafo 1 della presente Policy.

#### *3.2 Informazione sulle violazioni*

Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto di lavoro, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

#### *3.3 Segnalazione*

Per segnalazione, ai fini della presente Policy, si intende la comunicazione, scritta o orale, del segnalante avente per oggetto informazioni relative alle violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo.

Non possono essere oggetto di segnalazione<sup>5</sup>:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente (sono quindi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose,

---

<sup>5</sup> Cfr. art. 1, comma 2, del D. Lgs. 24/2023

discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici ecc.);

- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

La segnalazione può essere interna (quando viene presentata tramite i canali di segnalazione dell'Istituto) o esterna (quando è presentata tramite il canale di segnalazione ANAC). Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili.

È necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

La **segnalazione anonima** è una segnalazione sprovvista di elementi che rendano possibile l'identificazione di colui/colei che ha inviato il messaggio. Ciò posto, ai fini della presente *Policy*, si rappresenta che le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se circostanziate e adeguatamente documentate. In particolare, dovranno contenere un'esposizione dettagliata degli elementi essenziali del fatto e, quando è possibile, le generalità della persona alla quale il fatto è attribuito, di coloro che sono in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, nonché indicare o, qualora sia possibile, allegare documentazione di supporto a quanto dedotto. Verranno escluse dal processo di segnalazione tutte quelle che non rispondono ai criteri di cui sopra e affette da mera genericità, approssimazione o che si traducano in mere doglianze.

### 3.5 Segnalazione in "mala fede"

Per segnalazione in "mala fede" si intende la segnalazione priva di fondamento, calunniosa o diffamatoria, fatta allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio a dipendenti, a collaboratori interni, a membri di organi sociali o a terzi (es. clienti, fornitori, partner, consulenti, collaboratori) in relazione d'affari con IEO.

Nel caso in cui si dimostri che il segnalante abbia effettuato una segnalazione in mala fede, IEO potrà attivare il sistema disciplinare previsto dal proprio Modello 231 e in linea con quanto previsto dalla disciplina sul *Whistleblowing*.

### *3.6 Segnalante e segnalato*

Per segnalante si intende la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Per segnalato si intende il soggetto a cui il segnalante attribuisce il comportamento illecito oggetto della segnalazione.

### *3.7 Facilitatore*

Per facilitatore si intende una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

### *3.8 Ritorsione*

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

### *3.9 Seguito*

L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

### *3.10 Riscontro*

Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

## **4 – Responsabilità**

L'Organismo di Vigilanza di IEO ha il ruolo di gestore dei canali di segnalazione interna ed è stato individuato quale soggetto autorizzato e debitamente istruito in merito al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 29 e 32 par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello individuato nella presente *Policy* deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. La trasmissione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità dei segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento. Non dovrà essere effettuata alcuna copia della segnalazione ricevuta e trasmessa al gestore.

L'organismo di Vigilanza, nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute. Si tratta dell'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- fornisce riscontro alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché facilmente accessibili sul sito internet aziendale.

## ***5 - I canali di segnalazione***

### ***Canali di segnalazione interna***

IEO, conformandosi alla normativa Whistleblowing, mette a disposizione canali di segnalazione interna.

Con l'attivazione di canali interni per la trasmissione e gestione delle segnalazioni, incoraggia i Destinatari della *Policy* a presentare segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti illeciti, anche solo potenziali, di cui vengano a conoscenza nel contesto lavorativo.

Qualora un segnalante abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illecito può comunicarlo:

- tramite Portale Whistleblowing <https://ieo.openblow.it/>

Le segnalazioni, inoltre, potranno essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, come gestore del canale di segnalazione, su richiesta del segnalante presentata sul canale sopra indicato, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole dal gestore

Il gestore del canale di segnalazione è individuato quale soggetto autorizzato e debitamente istruito in merito al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 29 e 32 par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello individuato nella presente *Policy* deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La trasmissione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità dei segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive

attività di accertamento. Non dovrà essere effettuata alcuna copia della segnalazione ricevuta e trasmessa al gestore.

### **Canali di segnalazione esterna e divulgazioni pubbliche**

È altresì prevista, per il segnalante, la possibilità di effettuare una **segnalazione esterna** all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle prescrizioni del nuovo Decreto *Whistleblowing*;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante può anche effettuare una **divulgazione pubblica** (ad es. tramite stampa o social media), beneficiando della protezione prevista nel nuovo Decreto *Whistleblowing* se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni di cui sopra o non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## **6 - Riscontro alle segnalazioni**

Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, il gestore del canale di segnalazione rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione.

### *6.1 Verifica preliminare della Segnalazione*

Il gestore del canale di segnalazione che riceve le segnalazioni procede ad una verifica preliminare al fine di verificare che la segnalazione rientri nel campo di applicazione della presente policy e che siano stati forniti dati ed informazioni utili a consentirne una prima valutazione.

Il segnalante potrà essere contattato, attraverso la piattaforma *Whistleblowing*, dal gestore della segnalazione per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

### 6.2 Indagine

Il gestore della segnalazione:

- può rigettare la segnalazione perché non ritenuta pertinente o perché ritenuta manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o in quanto la segnalazione di illecito ha un contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti o è corredata da documentazione non appropriata o inconferente; sul punto si osserva che le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
- può richiedere ulteriori informazioni aggiuntive prima di decidere se prendere in carico o meno la segnalazione;
- può avviare analisi specifiche, acquisire atti o documenti da altri uffici dell'ente, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni o altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato;
- assicura che l'indagine sia accurata, che abbia una durata ragionevole e che rispetti la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte, incluso il soggetto eventualmente segnalato;

### 6.3 Esito dell'indagine

Al termine dell'istruttoria, il gestore della segnalazione comunica l'esito delle indagini svolte al segnalante. Il segnalante, in ogni caso, riceve riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Il riscontro da effettuare entro l'indicato termine può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

IEO, in caso di esito positivo, potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti del soggetto che abbia commesso o sia stato coinvolto in una violazione. Eventuali misure disciplinari saranno intraprese in accordo anche con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO) nel rispetto del CCNL di riferimento.

Il gestore del canale di segnalazione periodicamente predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse da trasmettere al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultima deve:

- riassumere l'iter dell'indagine e le prove raccolte;
- esporre le conclusioni alle quali si è giunti;
- fornire raccomandazioni e suggerire le azioni da porre in essere per sopperire alle violazioni eventualmente riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro.

Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni sarà archiviata in via riservata dal gestore del canale di segnalazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## **7 - Misure di protezione previste**

### *7.1 Protezione del segnalante*

A fronte della segnalazione è sempre garantita la riservatezza dell'identità del segnalante. In particolare, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In quest'ultimo caso, come altresì nell'ipotesi di procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne (o esterne) quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle connesse informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il segnalante non subirà condotte ritorsive per aver effettuato la segnalazione. Sono infatti vietati e sanzionati atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. IEO garantisce il divieto e la rimozione degli effetti di qualsiasi forma di ritorsione contro il segnalante, inclusi in particolare:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

IEO applica la tutela dalle ritorsioni in presenza delle seguenti condizioni:

- il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione considerato dalla presente Policy e dal Decreto *Whistleblowing*. Non sono sufficienti, invece, i meri sospetti o le "voci di corridoio".
- la segnalazione è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i canali e secondo le modalità descritte nel presente documento;
- è ravvisabile un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e le misure ritorsive subite dal segnalante;

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore<sup>6</sup>, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al segnalante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

In conformità alla normativa *Whistleblowing*, le forme di protezione descritte sono riconosciute, ove opportuno, anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Si tratta di:

---

<sup>6</sup> Cfr. art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 24/2023

- facilitatori (persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o presso i quali il segnalante lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

## 7.2 Diritti del Segnalato

Al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli all'interno del contesto lavorativo, anche solo di carattere reputazionale, la tutela della riservatezza dell'identità riconosciuta al segnalante, di cui al paragrafo precedente, è accordata anche al segnalato.

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, gli individui oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti o notificati di questa attività ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al suo contenuto. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

La riservatezza è garantita anche a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione (es: persone indicate come testimoni).

## 8 - Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni avvengono in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali<sup>7</sup>. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali avviene inoltre in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

La tutela dei dati personali è assicurata non solo alla persona segnalante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali la persona coinvolta, il facilitatore, la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati"<sup>8</sup> dal trattamento dei dati.

Nel trattamento dei dati personali sono rispettati i seguenti principi:

- i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- i dati sono raccolti al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;

<sup>7</sup> In particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al D. Lgs. 196/2023, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il D. Lgs. 101/2018 e al D. Lgs. 51/2018 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".

<sup>8</sup> Cfr. art. 4, par. 1 Regolamento (UE) 679/2016 ai sensi del quale l'interessato è una "persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".

- è garantito che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;
- è assicurato che i dati siano esatti e aggiornati;
- i dati sono conservati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione, comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- è assicurato il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentale.

Il titolare del trattamento dei dati è l'ente a cui la segnalazione viene effettuata. Pertanto, il Titolare del Trattamento è Istituto Europeo di Oncologia IRCCS .

Il titolare tratterà (i) gli eventuali dati identificativi del segnalante, laddove la segnalazione non venga effettuata in forma anonima, nonché (ii) le informazioni inerenti la condotta lamentata ed eventuali dati forniti nella segnalazione a seconda del tipo di segnalazione effettuata e condotta lamentata o che siano rilevanti sulla base dell'evento segnalato; e (iii) informazioni eventualmente acquisite nel corso delle necessarie attività istruttorie ai fini della verifica e risoluzione della segnalazione per:

- finalità di gestione della segnalazione sulla base di un esposto del segnalante: il titolare tratterà i dati per scopi strettamente ed oggettivamente necessari all'applicazione ed alla gestione della procedura di segnalazione, ivi inclusa la verifica dei fatti oggetto della segnalazione, la risoluzione della segnalazione, la predisposizione del riscontro, l'adozione di eventuali misure di ristoro o sostegno per i segnalanti e l'instaurazione di procedimenti, anche disciplinari.
- finalità di adempimento ad obblighi normativi, di legge e disposizioni di Autorità legittimate dalla legge: il titolare tratterà i dati allo scopo di adempiere ad obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa, nazionale e/o comunitaria, incluso quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, nonché per prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari e supportare l'effettiva applicazione e l'operatività del Modello 231, nei limiti di quanto richiesto dalle norme applicabili. I dati trattati, inoltre, potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, dei soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge.